

Chiedere l'autorizzazione alla cremazione

La cremazione riduce in cenere le spoglie mortali, che sono poi raccolte in una particolare urna.

Chi, alla propria morte, vuole essere cremato deve lasciare le sue volontà:

- nel testamento
- iscrivendosi a una associazione riconosciuta che ha tra i propri fini la cremazione.

Se il defunto non lascia alcuna volontà, il coniuge o il parente più prossimo può decidere di farlo cremare con una dichiarazione espressa e sottoscritta (processo verbale) firmata di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune. Se ci sono più parenti dello stesso grado, la dichiarazione deve essere firmata dalla maggioranza assoluta (quindi almeno dalla metà più uno di essi).

La volontà del coniuge o dei parenti può risultare anche da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui, sotto forma di autocertificazione, dichiarano la propria qualità e attestano la volontà del defunto ([Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285, art. 79](#)).

La cremazione avviene in appositi forni crematori distribuiti su tutto il territorio nazionale e deve essere autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso.

Dopo la cremazione, le ceneri possono essere:

- tumulate in un ossario, in un loculo già in concessione o in una tomba di famiglia
- affidate a un parente o disperse in base alle volontà espresse dal defunto.

Chiedere l'autorizzazione alla sepoltura di un cadavere per inumazione o tumulazione

La sepoltura deve essere autorizzata dal Comune in cui è avvenuto il decesso ([Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 74](#)). Solitamente, l'autorizzazione è chiesta dall'agenzia funebre incaricata delle esequie.

Se il cimitero di sepoltura si trova in un altro Comune, sarà rilasciata anche una comunicazione per il Comune di destinazione.

Chi si occupa della sepoltura nei cimiteri comunali deve:

- possedere i requisiti definiti dal Regolamento di polizia mortuaria di quel Comune
- conoscere il luogo, la data e l'ora delle esequie, il cimitero di destinazione e le modalità di sepoltura (tumulazione o inumazione).

Chiedere o rinunciare a una concessione cimiteriale

La sepoltura privata in aree cimiteriali o in loculi, tombe, cellette ossario o nicchie cinerarie richiede il rilascio di una concessione cimiteriale.

Il rilascio della concessione dà diritto al concessionario di usare la sepoltura per un periodo prestabilito che varia a seconda del tipo di sepoltura concesso e del Regolamento comunale di polizia mortuaria. La nuda proprietà rimane del Comune.

Le concessioni sono rilasciate solo se esiste disponibilità di posti al momento della domanda.

Se il titolare della concessione muore, i discendenti devono darne comunicazione entro i termini previsti dal regolamento comunale, individuando il nuovo concessionario.

Il concessionario e in ogni caso gli aventi titolo alla sepoltura concessa, devono mantenere in buono stato di conservazione la propria tomba e le relative decorazioni; in caso contrario il Comune può revocare la concessione.

La sepoltura in un campo comune pubblico, per i non abbienti o in casi di disinteresse da parte dei parenti, avviene gratuitamente con la sola autorizzazione alla sepoltura.

All'interno dei loculi è possibile tumulare, oltre al feretro, cassette con resti ossei e urne cinerarie a seconda della disponibilità di spazio.

Rinuncia alla concessione cimiteriale

Gli intestatari di concessioni cimiteriali, o i loro eredi se i concessionari sono deceduti, possono rinunciare alle sepolture avute in concessione sia che non siano mai state usate, sia che si siano liberate a seguito di estumulazione delle salme o dei resti mortali o delle ceneri sepolte.

Le rinunce possono essere comunicate in qualunque momento purché la concessione sia in corso di validità e le sepolture siano in ottimo stato di manutenzione e libere da resti mortali.

I luoghi di sepoltura ritorneranno automaticamente nella disponibilità del Comune essendosi esaurita la funzione per cui era stata fatta la concessione.

Disperdere le ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, fuori dai centri abitati e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

L'autorizzazione alla dispersione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- disposizione testamentaria del defunto resa davanti a un notaio
- iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati (l'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari)
- testamento olografo che successivamente al decesso andrà registrato e pubblicato da un notaio
- in mancanza di volontà espressa in vita dal defunto in forma scritta ma solo orale è possibile procedere alla dispersione delle ceneri con:
 - dichiarazione sottoscritta dal coniuge davanti all'ufficiale dello stato civile
 - dichiarazione sottoscritta davanti all'ufficiale dello stato civile dal parente più prossimo e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi (in assenza del coniuge).

La dispersione delle ceneri deve essere eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso. Se le ceneri sono già state seppellite, l'autorizzazione deve essere chiesta al Comune in cui si trova il cimitero.

Dove è possibile disperdere le ceneri?

È possibile disperdere ceneri:

- all'interno del cimitero nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze
- fuori dal cimitero in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari. È vietato all'interno di centri abitati così come definiti dal [Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 3, com. 1, num. 8](#)
- in natura, quindi in mare, nei laghi e nei fiumi solo nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

Quando si commette reato?

È reato:

- disperdere ceneri senza aver consegnato la dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso
- disperdere ceneri diversamente da quanto indicato dal defunto
- abbandonare l'urna.

Ottenere l'affidamento delle ceneri

Le ceneri di una persona possono essere affidate a parenti o altre persone:

- quando il defunto ne ha manifestato la volontà
- su volontà del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo; se esistono più parenti di pari grado, è sufficiente la maggioranza assoluta.

Le ceneri devono essere raccolte in un'apposita urna su cui devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

L'urna dovrà essere conservata in luogo protetto e confinato.

Per ottenere l'affidamento delle ceneri è necessario presentare un'apposita dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso.

Se l'affidatario o i suoi eredi vogliono recedere dall'affidamento, le ceneri possono essere consegnate al cimitero per la tumulazione o per la deposizione nel cinerario comune.

L'addetto del forno crematorio o del cimitero che consegna l'urna funeraria deve registrare la consegna e trasmettere le informazioni al Comune dove è avvenuto il decesso.

Copia della documentazione deve essere conservata:

- dal Comune dove è avvenuto il decesso
- dal responsabile del forno crematorio o del cimitero, per le urne precedentemente tumulate
- da chi prende in consegna l'urna.

Il Comune dove è avvenuto il decesso può verificare periodicamente se le ceneri sono conservate secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Decesso del dichiarante e dichiarazione di recesso

In caso di decesso del dichiarante l'urna viene trasferita al cimitero.

Trasportare cadaveri, ceneri o resti mortali all'interno del territorio italiano

Per trasferire un cadavere, le ceneri o dei resti mortali occorre chiedere l'autorizzazione al Comune competente ([Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285](#)).

L'agenzia funebre trasporta il cadavere dal luogo dove si è completato il periodo di osservazione al cimitero o al forno crematorio, rispettando le modalità previste dal Regolamento comunale di polizia mortuaria.

All'autorizzazione di trasporto di cadavere è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro compilato dall'incaricato al trasporto.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Tumulare ceneri o resti mortali in posto già in concessione

In un loculo è consentito collocare un feretro e una o più cassetine per resti mortali o urne cinerarie finchè si raggiunge la sua massima capienza. La stessa cosa vale anche per le cellette ossarie.

Per introdurre ceneri o resti mortali in sepolture già in concessione, il concessionario deve fare domanda al Comune dove si trova il cimitero. La data di scadenza della concessione del luogo di sepoltura rimane invariata.